



ORDINANZA N. 15 del 08/10/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA PUBBLICA E IL CONTRASTO A FENOMENI DI DEGRADO URBANO CORRELATI AGLI ORARI DI VENDITA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE E MISTO

Polizia Locale, Mobilità, Emergenze e Controllo del Territorio

Pratica trattata da: Rossini William
Responsabile del Procedimento: Rossini William



Visto e richiamato l'art. 50, comma 5, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.u.e.l.);

CONSIDERATO CHE:

L' art. 14 bis L. 125/2001 prevede il divieto di vendita di alcolici in aree pubbliche dalle 24:00 alle ore 07:00 e l'art. 6 comma 2 bis D.L. 117/2007 convertito in Legge dalla L. 160/2007 ha esteso tale divieto dalle ore 24:00 alle ore 06:00 anche per gli esercizi di vicinato;

con ordinanza sindacale n°8 del 10/06/2026, per contrastare fenomeni di incuria e degrado urbano, del territorio e dell'ambiente correlati al consumo e all'abuso di bevande alcoliche, con grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, dal 10 Giugno al 30 settembre 2026 è stato istituito:

- il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nelle strade, piazze, giardini, parchi, aree pubbliche o aperte al pubblico transito e loro adiacenze;
- il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche ed in qualsiasi contenitore dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno seguente, da parte dei gestori di esercizi pubblici ed esercizi commerciali o artigianali su area privata o su area pubblica;

PRESO ATTO:

- degli esposti, depositati agli atti, e delle numerose segnalazioni pervenute da cittadini residenti nella zona di via Sempione, Figino e nelle vie adiacenti al Parco Pubblico Enrico Mattei, atti a segnalare, la presenza di *soggetti che oltre al consumo d'alcolici stazionano in prossimità dei succitati esercizi commerciali, in orario serale e notturno, riproducendo musica ad alto volume e recando disturbo alla quiete pubblica;*

- *della nota del 12/02/2026 a firma del Comandante della Polizia Locale, è stato comunicato che, sono pervenute numerose segnalazioni da parte di cittadini residenti relative alla presenza di persone intente a consumare bevande alcoliche negli spazi antistanti gli esercizi di vicinato dediti alla vendita di bevande alcoliche refrigerate, verificate anche da personale di Polizia Locale in data 09/02/2026 alle ore 20.30 e durante le pattuglie serali effettuate nel mese di Luglio 2026;*

RAVVISATO che:

- le condotte illecite descritte sono lesive della quiete pubblica, del decoro urbano, della tranquillità dei residenti e del loro riposo, nonché della sicurezza urbana per l'intera collettività cittadina e necessitano di un intervento urgente ed immediatamente efficace mirato e significativo con provvedimenti diretti a prevenire e contrastare, quanto più possibile, la formazione di bivacchi con conseguente illecita occupazione di spazi pubblici, di schiamazzi o, nei casi più estremi, di fenomeni di violenza legati all'abuso di alcool;
- per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza urbana e della tutela del decoro urbano e degli interessi pubblici suindicati, si rende indispensabile ex art. 5, co. 5, d. lgs. n. 267 del 2000, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a ulteriori restrizioni le attività degli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare e non alimentare;

PRESO ATTO CHE:

- la Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015, sulla strategia in materia di alcol, ha evidenziato l'importanza di adottare misure atte a contrastarne l'abuso;
- il considerando n. 40 della direttiva 123/2006 CE indica, tra i motivi di interesse generale che possono giustificare restrizioni a libero esercizio delle attività, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, la protezione dell'ambiente e dell'ambiente urbano, compreso l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



RITENUTO:

- di adottare misure adeguate al fine di contrastare il perpetrarsi grave e lesivo degli interessi della collettività comunale del fenomeno di degrado conseguente all'indebita vendita di alcolici e superalcolici refrigerati;
- necessario ridurre l'orario di apertura degli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare e non in orario serale, con una congrua e ragionevole riduzione, ovvero sino alle ore 19:30;
- che occorre escludere dal perimetro applicativo della presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di produzione artigianale di prodotti gastronomici (bar, ristoranti, pizzerie da asporto, paninoteche et similia);
- che occorre circoscrivere l'applicabilità della presente ordinanza ad un arco temporale definito, per fronteggiare una situazione allo stato contingibile e urgente, al fine di poi intervenire con gli strumenti ordinamentali ordinari, per regolamentare in via stabile la materia;
- che non appare ragionevolmente e in modo proporzionato possibile circoscrivere l'applicabilità di tale ordinanza ad una sola porzione del territorio, posto che il fenomeno sopra esposto, interessa l'intero perimetro comunale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge n. 14/2017, convertito nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città", che nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle Città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano e la quiete pubblica, ha modificato l'articolo 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

- l'articolo 50, comma 5°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, nel testo novellato, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

- l'art. 54, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo, la facoltà di adottare, con atto motivato, provvedimenti, non contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, con le specificazioni di cui al novellato comma 4°-bis della richiamata norma;

- il Decreto Legge 201/2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella Legge 214/2011, che nel fissare il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali riconosce che possano essere apposti limiti connessi alla tutela della salute e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano;

- la sentenza n. 152 del 26 aprile 2010 della Corte Costituzionale che ha negato che sia configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all'utilità sociale;

- gli artt. 6 e 16 del Regolamento di Polizia Urbana che individuano le aree urbane di cui all'art. 9 della Legge 18 Aprile 2017 n°48 e prevedono i principi e le disposizioni generali finalizzate al contrasto del degrado urbano;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del T.U.E.L. che prevedono la competenza del Sindaco in materia di sicurezza urbana e di adozione delle sanzioni amministrative conseguenti in caso di inottemperanza ai precetti istituiti;
- l'ordinanza del TAR Lombardia n. N. 01015/2025 n. 3049/2025 REG.RIC dell'11/09/2025 per l'annullamento dell'ordinanza sindacale di chiusura anticipata delle attività dei minimercati di un Comune della Provincia di Milano;

ORDINA

dal giorno di entrata in vigore della presente ordinanza sino al giorno 31 gennaio 2027, agli esercizi di vicinato adibiti alla vendita al dettaglio di merce alimentare e adibiti alla vendita mista di merce alimentare e non alimentare, salvo le eccezioni infra elencate, **la chiusura dell'attività entro e non oltre le ore 19:30 e l'apertura dell'attività a partire dalle ore 6.00;**

La presente ordinanza non si applica ai pubblici esercizi e alle attività adibite alla produzione artigianale di merce alimentare e prodotti gastronomici (bar, ristoranti, pizzerie da asporto, paninoteche et simili);

La presente ordinanza non si applica altresì agli esercizi di vicinato con vendita effettuata esclusivamente con distributori automatici e a quelli posti lungo le tratte autostradali.

Sono fatte salve eventuali deroghe per attività svolte nell'ambito di iniziative ed eventi pubblici di carattere temporaneo organizzate, patrocinate o comunque sostenute dall'Amministrazione comunale.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali per i comportamenti espressamente previsti dalle leggi vigenti in materia, **l'inosservanza** degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 25,00 ad € 500,00** e, in caso di **reiterata violazione** della presente ai sensi dell'art. 12 del DL 14/2017 convertito in Legge n. 48/2017 ed al correlato disposto dell'art. 100 del T.U.L.P.S. potrà essere disposta dall'Autorità di P.S. la sospensione dell'attività.

Gli organi addetti al controllo sull'osservanza della presente Ordinanza, potranno altresì procedere al sequestro cautelare delle bevande alcoliche così come previsto dall'art.13 della L.689/1981.

Si dispone che la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, in considerazione dell'elevato numero dei destinatari, venga pubblicata per 15 gg. all'Albo Pretorio, pubblicata nel sito istituzionale del Comune e immediatamente trasmessa all'**Ufficio Territoriale del Governo** per i provvedimenti di competenza e **al Comando della Polizia Locale per i necessari provvedimenti di coordinamento e controllo.**

Si dispone altresì che il presente provvedimento venga immediatamente notificato, a cura dello S.U.A.P., agli esercizi commerciali del comparto interessato.

Si incarica il Servizio Sociale Cultura e Comunicazione per la più ampia comunicazione sociale del provvedimento adottato.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, a decorrere dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, in via alternativa:

- al TAR Lombardia nei termini previsti dal Codice del Processo Amministrativo;

Il presente documento è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.



- con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine previsto dal DPR 1199/1971.

IL SINDACO
Antonino Mario Renato Abbate